

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2943

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ISGRÒ e TESAURO

Presentata il 21 gennaio 1966

Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso Istituti di Stato con personalità giuridica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla carriera universitaria si accede prevalentemente attraverso l'assistentato, talora da altre amministrazioni, eccezionalmente da libera attività professionale.

Scarso, rispetto a quello degli assistenti, è il numero di funzionari che raggiungono cattedre di ruolo dopo aver prestato servizio presso altre amministrazioni. Per ovvie ragioni questi ultimi vi pervengono, di norma, in età già matura, dopo aver ricoperto posti di grado elevato: coronano per tal modo lunghi anni di lavoro burocratico integrato da ricerca scientifica.

Ad ovviare all'inconveniente che tale coronamento porta, sta una provvida disposizione di indole generale, per cui un funzionario statale che rivesta grado non inferiore all'ex VI, quando passa in altra amministrazione statale, può far valere agli effetti della ricostruzione della carriera, gli anni di precedente permanenza nei gradi dal VI in su.

Per effetto di questa disposizione i funzionari statali che passano nei ruoli universitari, superato il triennio di straordinariato, passano in breve volgere di tempo ai coefficienti superiori.

V'è tuttavia un esiguo numero di professori ordinari che benché provenienti da Enti

come l'Istituto centrale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale della nutrizione non si avvantaggiano della disposizione in parola, perché non furono inclusi, si ritiene per semplice dimenticanza nel quarto comma dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Nell'intento di incoraggiare persone che danno efficace contributo al progresso della scienza, si chiede che al servizio statale sia parificato, agli effetti universitari, quello dei professori ordinari che abbiano in precedenza svolto funzioni di pari grado presso i tre Enti sopra ricordati.

Quanto alla questione di principio va tenuto presente che oggi vengono riconosciuti ai professori ordinari gli anni di servizio prestato presso università straniere, dove l'insegnamento superiore non solo non ha propri ruoli, ma è affidato talora ad organi non statali. È noto, peraltro, che ai predetti è riconosciuto anche il servizio prestato presso le università libere della Repubblica (Urbino, Bocconi, ecc.).

Agli effetti dell'onere si consideri che il numero dei professori ordinari ai quali verrebbero estesi i benefici della legge 18 marzo 1958, non supera le 10 unità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311 il servizio di ruolo prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale della nutrizione è equiparato al servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

ART. 2.

Il riconoscimento dei servizi di cui alla presente legge deve essere chiesto dai professori ordinari attualmente in servizio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota a carico del capitolo n. 2355 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio.